CAMERA DEI DEPUTATI N. 2225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERTO MANCA, CABRAS, CASSESE, CILLIS, DEIANA, DEL SESTO, LOMBARDO, MAGLIONE, MARINO, MARZANA, PARENTELA, PERANTONI, PIGNATONE

Norme sulla costituzione di pegno rotativo sui prodotti agricoli a lunga maturazione, sui prodotti vitivinicoli e sulle bevande spiritose a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

Presentata il 30 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, nasce alla luce delle riflessioni maturate in seguito ai confronti avuti con varie imprese operanti nel settore agricolo, le quali hanno lamentato la difficoltà di accesso al credito bancario. Tale difficoltà è particolarmente sentita nei comparti caratterizzati dalla produzione di beni destinati a una media o lunga maturazione, il cui ciclo produttivo – conseguentemente – non risulta di breve durata. Questa condizione determina una sensibile posticipazione del ricavato della futura vendita, andando a incrementare ulteriormente il rischio di impresa. Altri settori particolarmente sensibili alla problematica sono quello dei prodotti vitivinicoli e quello delle bevande spiritose, non solo a media o lunga maturazione.

Una misura di sicura efficacia, volta a facilitare il ricorso al credito bancario da parte di questa variegata platea di operatori, è rappresentata dalla possibilità che gli stessi siano messi nelle condizioni di chiedere credito agli istituti finanziari dietro prestazione di una garanzia pignoratizia costituita sulla merce ancora in fase di lavorazione, con la peculiarità della presenza di un accordo tra le parti finalizzato a consentire al debitore di sostituire i singoli beni originariamente costituiti in garanzia, senza necessità di ulteriori adempimenti burocratici e senza che questa so-

stituzione comporti novazione del rapporto di garanzia e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia un identico valore (clausola di rotatività). Attraverso l'istituto in oggetto si consente, inoltre, di mantenere l'affidamento accordato anche nel caso di commercializzazione del prodotto, attraverso la ricostituzione dei beni oggetto di pegno. In altre parole, si intende permettere di vincolare, attraverso la garanzia reale prestata alla banca, le produzioni sottoposte al delicato processo di affinamento. In tale prospettiva l'imprenditore potrà concedere in pegno il bene in fase di maturazione, senza tuttavia perderne il possesso, mantenendo, pertanto, presso la propria struttura l'intero ciclo produttivo e garantendone l'ordinaria gestione.

Il cosiddetto « pegno rotativo », o pegno sulle merci in lavorazione, è un istituto previsto dalla legge 24 luglio 1985, n. 401 (« Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata ») e successivamente esteso ai prodotti lattiero-caseari dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (« Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale »).

L'obiettivo principale della presente proposta di legge è quello di ampliare il più possibile la gamma dei prodotti di origine agricola, a lunga maturazione e a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, assoggettabili a tale modalità di costituzione della garanzia. In particolare, si vuole estendere la disciplina citata anche ai prodotti vitivinicoli e alle cosiddette « bevande spiritose » (di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019) che presentino le adeguate caratteristiche, nonché ai prodotti che saranno individuati con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2. L'elenco dei prodotti di cui al comma 1, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al pegno rotativo di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

18PDL0088490